

Acquisti delle istituzioni scolastiche: cosa cambia con la L. n 228/2012

Laura Paolucci

(Italiascuola.it – 17 gennaio 2013)

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd legge di stabilità 2013) prosegue il cammino del legislatore verso l'equiparazione delle istituzioni scolastiche alle altre amministrazioni dello Stato nel regime degli acquisti attraverso gli strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza e segnatamente da Consip.

Per meglio comprendere le disposizioni legislative in tema di acquisti della pubblica amministrazione, occorre evidenziare che queste norme (a partire dall'art 26 della L. n 488/1999 originariamente costitutiva di Consip e via via fino alle disposizioni in commento) partecipano di una medesima *ratio*: **l'aggregazione della domanda determina un abbattimento dei prezzi nell'offerta**. L'aggregazione della domanda è realizzata, da un lato, attraverso la **valorizzazione delle centrali di committenza**, strumento destinato alla concentrazione dei procedimenti di gara nonché dei conseguenti contratti (in base all'art. 3, comma 34 poi ripreso dall'art. 33 del D.Lgs n 163/2006, la "centrale di committenza" è infatti un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori) e, dall'altro lato, attraverso la **valorizzazione degli strumenti informatici** usati quali veri e propri strumenti di negoziazione (aste elettroniche) ovvero quali strumenti attraverso i quali effettuare acquisti in forma elettronica (mercato elettronico: esso infatti consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica), incentivandosi poi la messa a disposizione dei sistemi elettronici predisposti dalle stesse centrali di committenza statale o regionali. In questo secondo caso (valorizzazione degli strumenti informatici) la finalità del legislatore in tema di acquisti pubblici si coniuga con la netta tendenza all'informatizzazione della pubblica amministrazione, di cui è espressione Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

In tale quadro, vediamo quali sono le più significative innovazioni in tema di acquisti delle istituzioni scolastiche introdotte con la L. n. 228/2012, che dedica al tema i commi da 149 a 158 del suo articolo unico. Esse attengono all'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni-quadro ed al mercato elettronico. Vediamo con quali particolarità e limiti.

Ricorso alle convenzioni quadro

Il comma 150 dell'art. unico della L. n 228/2012 sostituisce nel testo dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (rubricato "*Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali. Facoltà per altre amministrazioni pubbliche*") le parole che mantenevano in generale l'esclusione dall'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro concluse da Consip per le istituzioni scolastiche ed educative statali con l'esplicita loro inclusione nel novero delle amministrazioni dello Stato obbligate.

E' pertanto attualmente obbligatorio per le istituzioni scolastiche fare ricorso alle convenzioni in questione, **anche per categorie merceologiche diverse da quelle**

elencate nell'art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), già oggetto di obbligatorio ricorso per le scuole in quanto amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione costituente l'ambito oggettivo della disposizione speciale ora citata.

Come si è detto, il legislatore ha proseguito nella sua opera di generale assimilazione delle istituzioni scolastiche statali al regime giuridico previsto in materia per le altre amministrazioni dello Stato.

E' pertanto necessario domandarsi ora **se esistano limiti all'obbligo** in questione e quali essi siano.

Convenzioni quadro attive e loro oggetto

Come è noto, nel vigore dell'originario testo dell'art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligatorietà del ricorso da parte delle amministrazioni statali alle convenzioni quadro stipulate da Consip sembrava limitato alle tipologie di beni e servizi individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si osserva però che le innovazioni apportate all'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, sembrano avere determinato il superamento del sistema basato sulla periodica individuazione con decreto ministeriale delle tipologie di beni e servizi a convenzionamento obbligato. Sembra pertanto essere stato introdotto per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche (ed ora conseguentemente anche per le istituzioni scolastiche ed educative) un obbligo generalizzato di ricorso alle convenzioni CONSIP eventualmente esistenti per l'approvvigionamento di beni e servizi di qualsiasi tipo.

Convenzioni quadro aventi ad oggetto energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile

Sopravvive la disciplina introdotta dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che già obbligava, come ricordato, le istituzioni scolastiche a fare ricorso per tali categorie merceologiche alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Non viene modificata la possibilità, introdotta dalla disposizione in questione, di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior

vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Esistono ulteriori limiti, ad es. in tema di quantità e/o di qualità dei prodotti e dei servizi?

Un primo limite è certamente individuabile nella determinazione di **quantitativi minimi** di beni o servizi che le convenzioni in questione di solito prevedono. Pur essendo consentito alle amministrazioni associarsi tra di loro per creare una sorta di gruppo di acquisto (ben potrebbe essere utilizzato a tal fine l'accordo di rete ex art. 7 D.P.R. n. 275/1999), non vi sono però elementi per affermare che vi sia un obbligo in tal senso, ove il fabbisogno della singola amministrazione, di per sé considerato, non raggiunga il quantitativo minimo previsto in convenzione.

Un secondo limite è individuabile nelle **caratteristiche qualitative** del bene o del servizio identificati dall'amministrazione come atte a soddisfare il proprio fabbisogno. Con riferimento a questo aspetto, sarà necessario, atteso anche l'apparato sanzionatorio che assiste la violazione degli obblighi in materia (di cui si farà subito cenno), procedere con **estrema cautela**, considerandosi all'evidenza solo quelle differenze qualitative di carattere sostanziale che consentano di affermare (e preferibilmente di documentare) che i beni e i servizi offerti in convenzione non presentano, in tutto o in parte, le caratteristiche o non rispondono, in tutto o in parte, alle specifiche individuate come necessarie dall'amministrazione.

Effetti della violazione dell'obbligo di convenzionamento

La violazione degli obblighi di convenzionamento è assoggettata al regime sanzionatorio e delle responsabilità previste dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 il quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, prevede che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono **a) nulli, b) costituiscono illecito disciplinare e c) sono causa di responsabilità amministrativa**. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Va evidenziata a questo proposito la disposizione introdotta dal comma 154 dell'art. unico della L. n. 228 del 2012 che apporta una sostanziale modifica all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ora ricordato. La novella dispone che le previsioni ora indicate non si applicano *“alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”*.

Questa disposizione sembra riportare le norme che pongono gli obblighi di convenzionamento in questione nell'alveo della loro *ratio*, finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed al rispetto dei principi di buona amministrazione, sana gestione finanziaria ed economicità dell'azione amministrativa che portano ad affermare che

L'obbligo di convenzionamento trovi un limite immanente allorché il ricorso alle convenzioni si traduca non in un risparmio, ma al contrario in un aumento della spesa.

Limiti generali nel ricorso alla contrattazione autonoma

Vanno richiamati a questo proposito alcune disposizioni che, da un lato, disciplinano la funzione di controllo sulla contrattazione autonoma delle amministrazioni e, dall'altro lato, attribuiscono rilievo sui contratti autonomamente stipulati alle convenzioni Consip ad essi sopravvenute.

Dispone, in ordine al primo aspetto, l'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, "3. *Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto* [...]

3-bis. *I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.*

4. *Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno".*

Pur nell'inesistenza presso le istituzioni scolastiche degli organi di cui all'art. 4 D.Lgs n. 286/1999 (le cui funzioni peraltro sono state assorbite dagli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.Lgs n 150/2009, parimenti inesistenti presso le istituzioni scolastiche per effetto dell'art. 74 dello stesso D.Lgs.), la dichiarazione prevista dal comma 3 bis sopra riportato sarà predisposta ed allegata al contratto eventualmente stipulato non ricorrendo alle convenzioni Consip.

Si occupa del secondo aspetto il comma 13 dell'art. 1 DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo risultante dalle modifiche ora apportate dalla L. n 228/2012, disponendo: "*Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno **diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto**, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.*

ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

Sulla base di questa disposizione, la sopravvenienza di una convenzione stipulata da Consip relativamente allo stesso prodotto o servizio oggetto del contratto autonomamente stipulato costringe sostanzialmente l'amministrazione ad una rinegoziazione con il proprio contraente atta ad imporre le migliori condizioni della predetta convenzione, pena il recesso dal contratto.

Ricorso al mercato elettronico

Con riferimento al ricorso al mercato elettronico, la L. n. 228 del 2012 mantiene in astratto per le istituzioni scolastiche ed educative statali il **regime di facoltatività** previsto, da ultimo, dal comma 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il comma 149 dell'art. unico della legge n. 228, tuttavia, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di dettare linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi del mercato elettronico di Consip o delle altre centrali di committenza di riferimento. Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. Tale disposizione attribuisce al MIUR il potere di determinare i limiti di applicabilità dell'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Si osserva infatti che l'ambito soggettivo di applicazione della norma, identificato nel primo periodo del predetto comma 450 della L. n. 296/2006 non è stato modificato dalla L. n. 228, continuando a fare riferimento alle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione delle istituzioni scolastiche ed educative. La disposizione apre pertanto alla già annunciata elaborazione del MePI: esso (come già indicato sul portale “Acquisti in rete PA”) rappresenta una “finestra” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione specificatamente dedicata alle esigenze degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, in cui le soluzioni delle imprese verranno presentate secondo ambiti merceologici omogenei per la destinazione d'uso didattica, le quali avranno requisiti tecnici, tecnologici e di servizio personalizzati. Mentre la caratteristica principale del MEPA è la struttura delle iniziative per categorie merceologiche omogenee (ICT, Office, Arredi, etc) che rappresentano beni e servizi, il MePI è definito per destinazione d'uso didattica e rappresenta soluzioni integrate per la didattica digitale.

Pubblicità

Infine, il comma 418 dell'art. unico della L. n 228 proroga dal 31 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 il termine per l'attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 32 l. n. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione). Tale norma, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente di cui al D.Lgs n. 163/2006 prevede che *“le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. [...] Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto”*.

L. 24-12-2012 n. 228	Norme modificate <i>(evidenziate in rosso le parti aggiunte o modificate)</i>
<p>149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al secondo periodo:</p> <p>1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;</p> <p>2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati</p>	<p>Art.1, comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA.</p> <p>1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative</p>

<p>conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».</p>	<p>procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento</p>
<p>150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».</p>	<p>Art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali. Facoltà per altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A</p>
<p>151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.</p>	<p>Art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le</p>

	<p>amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale</p>
<p>152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro</p>	<p>Art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le</p>

<p>dell'economia e delle finanze,».</p>	<p>condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti</p>
<p>153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.</p>	<p>Art. 1 DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20</p>
<p>154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla</p>	<p>Art. 1, DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e</p>

<p>esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».</p>	<p>sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.</p>
<p>155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.</p>	<p>Art. 26 L. 23 dicembre 1999, n. 488 - <i>Acquisto di beni e servizi</i></p> <p>1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente</p>
<p>156. All'articolo 1, comma 26-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo</p>	<p>Art. 1, comma 26-<i>bis</i>, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - <i>Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure</i></p> <p>26-<i>bis</i>. Al fine di concorrere alla riduzione degli</p>

<p>economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».</p>	<p>oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.</p>
<p>157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	
<p>158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a</p>	

disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
--	--